SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 agosto 2000, n. **228.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2000, N. 163.

All'articolo 1:

al comma 4, dopo le parole: «di competenza italiano » è *soppressa la seguente:* «nonché»; *dopo le parole:* «di interventi infrastrutturali» *sono inserite le seguenti:* «fissi e mobili, nonché per gli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita»; *dopo le parole:* «a favore dei contingenti» *è inserita la seguente:* «italiani».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4675):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della difesa (MATTARELLA) il 20 luglio 2000.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 20 giugno 2000 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 giugno 2000.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 giugno; 5 e 11 luglio 2000.

Esaminato in aula l'11 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7194):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 13 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, XI e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla IV commissione il 18 e 19 luglio 2000.

Esaminato in aula il 21 luglio 2000 e approvato il 26 luglio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

00G0280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2000.

Emissione e vendita, da parte della società Lottomatica S.p.a., di schede prepagate lotto telefonico d'importo inferiore a L. 20.000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Decreta:

1. È autorizzata, ai soli fini promozionali e pubblicitari, l'emissione e la vendita di schede prepagate, d'importo inferiore a L. 20.000, direttamente da parte del concessionario del servizio Lottomatica S.p.a. e senza il riconoscimento di alcun compenso.

2. Il pagamento delle vincite conseguite mediante l'utilizzo di schede prepagate, emesse ai fini promozionali e pubblicitari, avviene con le modalità e i termini di cui agli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale 13 aprile 1999.

3. Il concessionario del servizio rende il conto della gestione finanziaria relativa all'emissione ed alla vendita delle schede prepagate, di cui al precedente punto 1, con le modalità e i termini indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 82

00A11385

DECRETO 25 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Gorizia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 19 luglio 2000, n. 5855, dell'ufficio del territorio di Gorizia con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 10 al 18 luglio 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Gorizia - attività di sportello catastale, è accertato dal giorno 10 luglio 2000 al giorno 18 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 25 luglio 2000

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A11420

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Suzzara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Suzzara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Suzzara;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Suzzara nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11416

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Suzzara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Suzzara ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 6 luglio 2000 per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Suzzara in data 6 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11417

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Suzzara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Suzzara ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrare di Suzzara;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Suzzara nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11419

DECRETO 26 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viadana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viadana ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Suzzara e della relativa sezione staccata di Viadana;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viadana nei giorni dal 26 giugno al 5 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11418

DECRETO 2 agosto 2000.

Istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della legge 27 novembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, occorre emanare le istruzioni relative alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Registro di carico e scarico

1. I depositi fiscali sono tenuti ad adottare un registro di carico, scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca e per tipo di condizionamento. Il registro consta di quattro sezioni riportanti le quantità, il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa, il valore dell'I.V.A. dei prodotti fabbricati, detenuti, ricevuti o spediti dal deposito fiscale. Tali sezioni devono essere tenute sia ai valori unitari che complessivi.

2. Il registro deve indicare alla voce carico:

a) la rimanenza iniziale per ogni giornata;

b) le introduzioni effettuate con acquisizione nazionale od intracomunitaria da depositi fiscali operanti in altri Paesi dell'Unione europea, che dovranno corrispondere alle quantità e qualità risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento (di cui al Regolamento comunitario 2719/92 e successive modificazioni) e dalla allegata lista delle merci (packing-list); le introduzioni effettuate — dai depositi abilitati — con acquisizione extracomunitaria che devono corrispondere alla documentazione doganale di importazione;

c) il carico dalla produzione che deve corrispondere al verbale redatto dai funzionari addetti alla vigilanza ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999;

d) eventuali «altri carichi» derivanti da eccedenze di prodotto ricevute rispetto alle indicazioni del documento amministrativo di accompagnamento, nonché eventuali introduzioni ad altro titolo che devono essere comunque preventivamente autorizzate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.

3. Il registro deve indicare alla voce scarico:

a) le vendite con emissione della bolletta di cui all'art. 4 del presente decreto, ovvero di altro documento di addebito del corrispettivo in caso di vendite in esenzione;

b) le spedizioni, in regime sospensivo, ad altri depositi fiscali che dovranno corrispondere a quelle risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento;

c) la voce «scarichi autorizzati», da utilizzare per eventuali scarichi di quantitativi di prodotto, non immessi al consumo, previa verifica ed autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente;

d) la voce «scarichi per partite in sospeso» in cui verranno registrate eventuali mancanze rispetto ai quantitativi indicati nei documenti di accompagnamento o mancanze ad altro titolo in attesa di definizione.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il depositario autorizzato emetterà apposita bolletta, rispettivamente di carico e di scarico, da conservarsi agli atti del deposito.

Art. 2.

Registro delle partite in sospeso

Il depositario autorizzato dovrà tenere un registro dei prodotti scaricati quali partite in sospeso distinto in quattro sezioni riportanti le quantità, il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa ed il valore dell'I.V.A. Tale registro dovrà indicare le rimanenze, il carico (corrispondente alla voce di scarico per partite in sospeso nel registro di cui all'art. 1, comma 1) e lo scarico che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato compartimentale competente e che potrà generare o meno debito d'imposta.

Art. 3.

Liquidazione delle imposte

1. Il depositario autorizzato deve compilare il giorno 15 di ogni mese ed alla fine di ciascun mese un prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti, distinto per marca e tipo di condizionamento, relativo al periodo per il quale, di volta in volta, è dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dall'art. 20, comma 1, della legge 27 novembre 1997, n. 449.

2. Il debito di accisa ed I.V.A. risulta dal riepilogo di cui al comma 1, nelle relative sezioni del registro di carico e scarico in corrispondenza della voce di scarico «vendita» nonché nelle relative sezioni del registro delle partite in sospeso in corrispondenza dello scarico qualora per lo stesso sia stato disposto dall'Ispettorato compartimentale competente il versamento dell'imposta.

3. Il prospetto di cui al comma 1, deve pervenire, o comunque essere trasmesso con raccomandata a.r., entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.

4. Non appena ricevuta la quietanza di tesoreria, il depositario autorizzato provvede ad inviarne copia, con allegata copia del relativo prospetto riepilogativo dell'accisa dovuta, all'Ispettorato compartimentale competente che, effettuati i dovuti accertamenti, provvede a trasmetterlo alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente a copia del prospetto riepilogativo.

5. In caso di vendita effettuata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, o di vendita per esportazione, verrà tenuto un autonomo registro di carico e scarico. I prodotti destinati ad operazioni esenti non devono essere muniti dei contrassegni di legittimazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999.

Art. 4.

Modalità di richiesta e vendita

1. I titolari delle rivendite generi di monopolio per ordinare i tabacchi ai depositi fiscali autorizzati devono avanzare apposita richiesta con specifica bolletta, il cui modello sarà preventivamente assentito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

2. Le quantità vendute alle rivendite, riportate alla voce «scarico» del registro di cui all'art. 1 del presente decreto, devono corrispondere a quelle risultanti dai modelli di richiesta approvati.

3. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato deve emettere apposita «bolletta di vendita», in doppia copia, di cui una è conservata agli atti del deposito fiscale e l'altra deve accompagnare la merce ed essere conservata dal rivenditore.

4. La bolletta di vendita deve contenere le seguenti indicazioni:

a) intestazione del deposito fiscale, ubicazione e numero del codice di accisa;

b) data di emissione;

c) numero e indirizzo della rivendita generi di monopolio di destinazione e codice fiscale del rivenditore;

d) quantità vendute per ciascuna marca;

e) prezzo unitario di ciascuna marca e valore complessivo.

5. La bolletta di vendita deve inoltre riportare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal depositario autorizzato e non è ammessa in detrazione.

6. Le bollette di vendita, anche a modulo continuo, devono preventivamente essere numerate e vidimate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.

7. Le quantità ed i valori di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 4 del presente articolo devono corrispondere a quelle risultanti dal partitario delle rivendite tenuto da ogni depositario.

Art. 5.

Depositi di fabbricazione

1. I depositi fiscali di fabbricazione tengono, oltre al registro di cui all'art. 1, un registro giornaliero di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti.

2. Dal registro di cui al precedente comma devono risultare tutte le operazioni di entrata e di uscita che devono corrispondere ai documenti di accompagnamento ricevuti od emessi.

Art. 6.

Verifiche

1. Il registro di cui all'art. 1, unitamente a tutta la documentazione contabile, sarà reso disponibile ai funzionari dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente ai fini delle verifiche per l'accertamento della regolarità delle introduzioni, della giacenza e della distribuzione dei tabacchi lavorati.

2. I documenti amministrativi di accompagnamento spediti e ricevuti nonché i documenti contabili devono essere numerati progressivamente ed ordinati cronologicamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 87

00A11421

DECRETO 8 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Massa.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1252 del 4 luglio 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Massa ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dello stesso ufficio del registro di Massa per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Massa nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota n. 4 del 4 luglio 2000 con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Massa ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dello stesso ufficio delle imposte dirette per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Massa nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota n. 3110/S del 4 agosto 2000 con la quale il dirigente dell'ufficio delle entrate di Massa ha confermato il mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Massa nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2000 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dello stesso ufficio delle entrate;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Massa è accertato nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 agosto 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A11454

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 2000.

Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto n. 483 del 1997 dispone che «limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del regolamento la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine» da individuare con provvedimento ministeriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2000, con il quale il periodo di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto art. 74;

Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento n. 484 del 1997 rimette ad un decreto del Ministro della sanità la definizione delle tabelle relative alle discipline equipollenti valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni;

Visti i propri decreti in data 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 con i quali sono state definite le tabelle dei servizi e delle specializzazioni in discipline equipollenti e le tabelle delle specializzazioni in discipline affini, pubblicati nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 1999 e 5 agosto 1999 pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1999 e n. 207 del 3 settembre 1999, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze ed affinità;

Ravvisata l'esigenza di disporre alcune modifiche ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità individuate con i predetti decreti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tabelle *A* e *B*, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati 1 e 2.

2. Le tabelle relative alle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, sono integrate come indicato nell'allegato 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

Ai servizi ed alle scuole di cui alle tabelle *A)* e *B)* del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 sono aggiunti i seguenti servizi e scuole equipollenti:

Area medica e delle specialità mediche

1. Allergologia ed immunologia clinica Servizi equipollenti: reumatologia	1. Allergologia ed immunologia clinica Scuole equipollenti: medicina interna reumatologia
13. Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza Servizi equipollenti:	13. Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza Scuole equipollenti: fisiopatologia malattie del fegato e del ricambio
15. Medicina interna Servizi equipollenti: reumatologia	15. Medicina interna Scuole equipollenti: reumatologia allergologia ed immunologia clinica
18. Neonatologia Servizi equipollenti: pediatria	18. Neonatologia Scuole equipollenti:
19. Neurologia Servizi equipollenti: neuroriabilitazione	19. Neurologia Scuole equipollenti:
21. Oncologia Servizi equipollenti:	21. Oncologia Scuole equipollenti: chemioterapia
22. Pediatria Servizi equipollenti: neonatologia	22. Pediatria Scuole equipollenti: neonatologia
25. Reumatologia Servizi equipollenti: medicina interna allergologia ed immunologia clinica	25. Reumatologia Scuole equipollenti: medicina interna allergologia ed immunologia clinica

Area della medicina diagnostica e dei servizi

3. Biochimica clinica Servizi equipollenti:	3. Biochimica clinica Scuole equipollenti: chimica analitica tossicologia analisi chimico cliniche e microbiologiche microbiologia e virologia microbiologia microbiologia medica virologia microbiologia indirizzo tecniche microbiologiche genetica medica genetica applicata citogenetica umana
4. Farmacologia e tossicologia clinica Servizi equipollenti:	4. Farmacologia e tossicologia clinica Scuole equipollenti: tossicologia
6. Medicina trasfusionale Servizi equipollenti:	6. Medicina trasfusionale Scuole equipollenti: genetica medica genetica applicata citogenetica umana biologia clinica medici laboratoristi semeiotica e diagnostica di laboratorio ematologia con indirizzo di laboratorio analisi chimico cliniche biochimica clinica analisi chimico cliniche e microbiologiche applicazioni biotecnologiche
7. Medicina legale Servizi equipollenti:	7. Medicina legale Scuole equipollenti: medicina legale e delle assicurazioni, indirizzo medicina legale e delle assicurazioni
12. Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia) Servizi equipollenti:	12. Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia) Scuole equipollenti: tossicologia chimica analitica microbiologia microbiologia medica virologia genetica medica genetica applicata citogenetica umana

Area di sanità pubblica

1. Igiene, epidemiologia e sanità pubblica Servizi equipollenti:	1. Igiene, epidemiologia e sanità pubblica Scuole equipollenti: igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
2. Igiene degli alimenti e della nutrizione Servizi equipollenti: settori biotossicologici e/o chimici PMP	2. Igiene degli alimenti e della nutrizione Scuole equipollenti: tossicologia igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
4. Organizzazione dei servizi sanitari di base Servizi equipollenti: medicina di comunità	4. Organizzazione dei servizi sanitari di base Scuole equipollenti: medicina di comunità

Area di psicologia

1. Psicologia Servizi equipollenti: servizio salute mentale, età evolutiva e adulti servizio materno infantile servizio di psicologia ospedaliera servizio di neuropsicologia	1. Psicologia Scuole equipollenti: psicologia della salute neuropsicologia valutazione psicologica
2. Psicoterapia Servizi equipollenti: servizio salute mentale, età evolutiva e adulti servizio materno infantile servizio di psicologia ospedaliera servizio di neuropsicologia	2. Psicoterapia Scuole equipollenti: psicologia della salute

Area di chimica

1. Chimica analitica Servizi equipollenti:	1. Chimica analitica Scuole equipollenti: chimica e tecnologie alimentari chimica applicata all'igiene

Area della sanità animale

1. Sanità animale Servizi equipollenti:	1. Sanità animale Scuole equipollenti: microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche

Area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Servizi equipollenti:	1. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Scuole equipollenti: tecologia avicola patologia aviare

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

Area medica e delle specialità mediche

15. Medicina interna
 neurologia
18. Neonatologia
 pediatria
23. Psichiatria
 psicologia clinica

Area della medicina diagnostica e dei servizi

5. Laboratorio di genetica medica
 patologia clinica ed equipollenti
 biochimica clinica ed equipollenti
7. Medicina legale
 criminologia clinica

Area di sanità pubblica

1. Igiene epidemiologia e sanità pubblica
 medicina di comunità
2. Igiene degli alimenti e della nutrizione
 biochimica clinica ed equipollenti

00A11424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999 in materia di stipula di convenzioni attuative di programmi di sviluppo da parte di società beneficiarie di contributi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo è subordinata alla stipula, con il soggetto responsabile del programma, di apposita convenzione;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, con il quale sono stati approvati i programmi di sviluppo a valere sulla terza fase dell'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, è stato determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del precitato decreto ministeriale 31 maggio 1999 che prevede che la stipula delle convenzioni con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo deve essere effettuata entro 15 mesi dalla data del decreto medesimo;

Considerato che i contributi di cui al punto precedente sono stati concessi, in relazione alla disponibilità finanziaria del Fondo per lo sviluppo, in misura ridotta rispetto a quella inizialmente richiesta e che, conseguentemente, si rende necessario rimodulare i programmi approvati, ridimensionandoli rispetto a quelli presentati originariamente al Ministero;

Considerato, pertanto, che il termine per la stipula delle convenzioni previsto nel citato decreto ministeriale 31 maggio 1999 risulta, per i soggetti attuatori dei programmi, insufficiente a causa della complessità di rimodulazione dei programmi medesimi, derivante dalla necessità di assicurare con il contributo concesso la fattibilità degli interventi e le capacità dei medesimi di apportare i previsti risultati occupazionali;

Considerato, inoltre, che al 31 dicembre 1999 è scaduto il termine relativo al regime degli aiuti di Stato a finalità regionale fissato dalla Comunità europea per il periodo 1994/1999 e che i soggetti beneficiari del contributo non hanno potuto effettuare la riprogrammazione degli interventi nel primo semestre 2000 in quanto sono tuttora in attesa di conoscere i nuovi orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, che occorre modificare l'art. 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 al fine di consentire alle società beneficiarie del contributo la possibilità di stipulare le convenzioni attuative dei programmi di sviluppo successivamente al termine indicato nel precitato decreto ministeriale 31 maggio 1999;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa, l'art. 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 è modificato come segue:

«L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni, redatte, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro il 31 agosto 2001».

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro: SALVI

00A11422

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Reggiano», è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. Reggiano intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza del Consorzio di tutela Reggiano relativa all'inserimento dei comuni di Albinea e Quattro Castella, già presenti nell'area di produzione della d.o.c. «Reggiano», nella zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Reggiano rosso»;

Vista l'istanza del comune di Guastalla (Reggio Emilia) tesa ad ottenere l'inclusione del proprio territorio amministrativo nell'area di produzione delle uve della denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla predetta istanza ed a quella del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) di cui al parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», potrà essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato con decreto dirigenziale 26 novembre 1996 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reggiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco rosso o rosato:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.

«Reggiano» Lambrusco Salamino rosso o rosato:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

«Reggiano» rosso:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.

«Reggiano» rosso novello:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella e Scandiano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Reggio Emilia, Rubiera, S. Mattino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano e Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola, Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Reggiano» Lambrusco 9,50%;
«Reggiano» Rosso 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50%.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la regione Emilia-Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Reggiano» Lambrusco 18 t per Ha;
«Reggiano» rosso 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 t per Ha;
«Reggiano» bianco spumante 18 t per Ha.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Reggiano».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

colore: rosato o rosso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» rosso:

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

è prevista la tipologia frizzante.

è consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Reggiano» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

zuccheri massimi secondo normativa CE;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» Lambrusco novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.

«Reggiano» rosso novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano rosso novello» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

I vini «Reggiano» Lambrusco rosso o rosato, Lambrusco Salamino rosso o rosato e Rosso devono recare in etichetta la tipologia di colore e la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di dolce oltre i 45 g/l, e possono indicare l'annata di produzione delle uve. I dati sopra citati riguardanti il residuo zuccherino sono riferiti esclusivamente ai vini nella tipologia frizzante.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse, ai sensi del decreto ministeriale 7 luglio 1993 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive modifiche, con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

00A11423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Finalizzazione delle residue risorse assegnate in via straordinaria alla regione Puglia con delibera n. 65 del 21 aprile 1999. (Deliberazione n. 56/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 mln. di euro) per il periodo 1999-2004;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella *C*, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (5.732,672 mln. di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999), con la quale le suddette risorse vengono assegnate secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 65/99 in data 21 aprile 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1999), con la quale è stata disposta, a valere sullo stanziamento complessivo di 400 miliardi di lire (206,583 mln. di euro) finalizzato a «promozione imprese e politiche lavoro» dalla citata delibera n. 4/99, un'assegnazione straordinaria di 100 miliardi di lire (51,646 mln. di euro) a favore della regione Puglia, da destinare — sulla base di intese intercorrenti tra la regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — ad interventi coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della situazione di emergenza in atto nel territorio pugliese;

Vista la propria delibera n. 143/99 in data 6 agosto 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999), con la quale — su indicazioni dell'apposito tavolo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — sono stati precisati gli interventi da finanziare a valere sulla sopra citata assegnazione straordinaria per l'importo complessivo di 97,1 miliardi di lire (50,148 mln. di euro), mentre è stata rinviata ad ulteriore delibera la finalizzazione dei fondi residui, pari a 2,9 miliardi di lire (1,498 mln. di euro);

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, tra gli interventi individuati dal predetto tavolo di lavoro per fronteggiare lo stato di emergenza di cui sopra, ha incluso iniziative intese a rilanciare l'«immagine» della regione per un importo complessivo di 10,78 miliardi di lire (5,567 mln. di euro e che in particolare ha ricompreso, al punto D.3, iniziative da avviare a cura della regione stessa, per un costo complessivo di 6,53 miliardi di lire (3,372 mln. di euro) dei quali 4,905 miliardi di lire (2,533 mln. di euro) imputati sull'annualità 1999;

Preso atto che, con nota n. TUR//05427/2000 in data 14 giugno u.s. la citata regione ha chiesto che la surrichiamata disponibilità residua di 2,9 miliardi di lire (1,498 mln. di euro) sia destinata a parziale copertura delle spese di attuazione del citato programma «immagine»;

Preso atto che la questione è stata sottoposta, nella seduta del 15 giugno scorso, alla commissione 3ª, (infrastrutture);

Ritenuto di aderire alla richiesta di cui sopra per sostenere con iniziative adeguate, già in parte avviate, il rilancio turistico della regione Puglia;

Ritenuto, al fine di accelerare la procedura in relazione ai motivi di urgenza rappresentati dalla regione, di prevedere la diretta assegnazione dell'importo di cui trattasi alla regione stessa;

Delibera:

1. L'importo di 2,9 miliardi di lire (1,498 mln. di euro) — residuante dall'accantonamento complessivo di 100 miliardi di lire (51,646 mln. di euro) riservato alla regione Puglia con la delibera n. 65/99 meglio specificata in premessa — è destinato a parziale copertura delle iniziative intese a rilanciare l'«immagine» della regione Puglia di cui alla lettera *D)* dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 e più specificatamente a parziale copertura delle iniziative riconducibili al punto 3 della richiamata lettera *D)* ed il cui costo era stato originariamente imputato sull'annualità 1999.

2. L'importo medesimo è assegnato alla regione Puglia ed è imputato sull'annualità 2000.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 204

00A11425

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche: finalizzazione e riparto di somme di cui al Fondo speciale previsto dall'art. 18 - annualità 1998. (Deliberazione n. 57/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, e visto in particolare l'art. 18 che, nel disporre maggiorazioni dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1° gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti così derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché per il finanziamento di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, innovando la procedura prevista al comma 3 del richiamato art. 18 della legge n. 36/1994, dispone che le somme di cui al suddetto fondo speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998, con il quale sono state finalizzate e ripartite le somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/1994 relative alle annualità 1994, 1995 e 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle somme di cui al suddetto fondo relative all'annualità 1997, nelle more dell'adozione — da parte dei comitati istituzionali delle autorità di bacino ovvero dei competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale — del piano triennale delle attività e degli interventi di cui all'art. 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;

Visto il telegramma prot. n. 193057 del 19 ottobre 1999 con il quale il Ministero del tesoro, del bilancid e della programmazione economica comunica che risultano iscritti all'unità previsionale di base 7.2.1.13 capitolo 9009 del proprio stato di previsione residui di stanziamento di L. 10.131.458.000;

Vista la nota n. 3120 del 21 marzo 2000, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la proposta di riparto dell'importo di cui sopra, che — specifica — è riferita all'annualità 1998;

Preso atto che con nota del 29 giugno 1998 la regione Piemonte aveva comunicato che in apposita riunione i rappresentanti delle dodici regioni e province autonome presenti avevano espresso all'unanimità parere favorevole al mantenimento per le annualità 1997 e 1998 dei criteri di riparto utilizzati con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;

Preso atto che la regione Sardegna viene esclusa dalla ripartizione dell'importo di cui sopra in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale;

Preso atto che la commissione 3ª (infrastrutture), nella seduta del 15 giugno 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto, prospettando, rispetto ai contenuti della relazione illustrativa, talune integrazioni intese ad assicurare un adeguamento ancora più stringente ai principi innovativi della legge n. 36/1994;

Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge n. 36/1994 sono dedotti da una più ampia attività di programmazione regionale, già attivata in materia di risorse idriche, e debbono essere comunque valutati nella nuova ottica delineata dalla legge stessa, che fa riferimento al ciclo integrato delle acque e postula un concetto ampio di patrimonio idrico, inclusivo delle acque a valle;

Ritenuto di procedere alla ripartizione dell'annualità 1998, nelle more dell'adozione dei piani triennali delle attività e degli interventi di cui al menzionato art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, e ritenuto di adottare i criteri di cui a detto decreto del Presidente della Repubblica, attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, mentre la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento stesso, è assegnata in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche;

Delibera:

1. *Riparto.*

1.1 Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relative all'anno 1998 e pari complessivamente a L. 10.131.458.000 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformità all'allegata tabella, facente parte integrante della presente delibera.

1.2 Le somme attribuite ai sensi della presente delibera sono iscritte sull'U.P.B. 4.2.1.5, capitolo 7583, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. *Programmazione.*

2.1 Gli importi di cui al punto 1 sono utilizzati, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attività e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 36/1994, nonché per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, al completamento e gestione delle reti di monitoraggio, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico, come sopra inteso, e riutilizzo in particolare ai fini agricoli, nonché alla tutela degli aspetti ambientali a detto patrimonio connessi.

2.2 Nella predisposizione ed attuazione dei programmi di cui sopra saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare che l'attività di rilevazione delle

infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque e le altre attivita di cui al comma precedente si svolgano in piena sinergia con le analoghe attività demandate ad altri organismi competenti in materia ed in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a carico di diverse fonti di copertura.

2.3 I programmi di cui al comma 2.1, debitamente approvati dal competente organo della regione o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle autorità di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.4 Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al punto 1.1.

2.5 Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i provvedimenti di cui al comma precedente.

3. *Relazione.*

Il Ministero dei lavori pubblici riferirà annualmente a questo Comitato sui risultati conseguiti in base ai programmi finanziati con le risorse ripartite a carico del Fondo speciale di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994.

4. *Disposizioni finali.*

Nelle province di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 205

ALLEGATO

FONDO SPECIALE ART. 18 L. N. 36/1994
CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE (ANNO 1998 - £. 10.131.458.000)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	CANONI DERIVAZIONI	% DI GETTITO	RIPARTO		
			QUOTA FISSA AL 40%	QUOTA RAPPORTATA AL GETTITO 60%	TOTALE
	A	B	C	D	E
PIEMONTE	25.325.100.237	14,08	202.629.160	855.905.572	1.058.534.732
VALLE D'AOSTA	2.015.199.115	1,12	202.629.160	68.083.398	270.712.558
LOMBARDIA	53.729.426.802	29,87	202.629.160	1.815.759.902	2.018.389.062
VENETO	17.290.496.694	9,61	202.629.160	584.179.868	786.809.028
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.774.121.685	2,65	202.629.160	161.090.182	363.719.342
LIGURIA	2.906.140.780	1,62	202.629.160	98.477.772	301.106.932
EMILIA-ROMAGNA	11.844.231.368	6,58	202.629.160	399.989.962	602.619.122
TOCANA	5.823.153.447	3,24	202.629.160	196.955.544	399.584.704
UMBRIA	4.001.683.570	2,22	202.629.160	134.951.021	337.580.181
MARCHE	3.224.732.848	1,79	202.629.160	108.811.859	311.441.019
LAZIO	9.452.260.299	5,25	202.629.160	319.140.927	521.770.087
ABRUZZO	6.274.491.170	3,49	202.629.160	212.152.731	414.781.891
MOLISE	966.519.615	0,54	202.629.160	32.825.924	235.455.084
CAMPANIA	2.288.132.488	1,27	202.629.160	77.201.710	279.830.870
PUGLIA	167.089.200	0,09	202.629.160	5.470.987	208.100.147
BASILICATA	250.814.515	0,14	202.629.160	8.510.425	211.139.585
CALABRIA	2.051.638.674	1,14	202.629.160	69.299.173	271.928.333
SICILIA	1.564.041.954	0,87	202.629.160	52.886.211	255.515.371
SARDEGNA	0	0,00		0	0
BOLZANO (*)			202.629.160	438.590.816	641.219.976
TRENTO (*)	25.953.910.182	14,43	202.629.160	438.590.816	641.219.976
TOTALI	**179.903.184.643**	**100**	**4.052.583.200**	**6.078.874.800**	**10.131.458.000**

(*) I dati della colonna A sono stati forniti aggregati per il Trentino-Alto Adige.

00A11426

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 67/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visti i regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 1783/1999 del Consiglio dell'Unione europea e nn. 1784/1999, 1257/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, in materia di fondi strutturali;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 139/05 del 14 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria LEADER +, in materia di sviluppo rurale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 853 del 14 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL, riguardante la cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1100 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria URBAN II, concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria INTERREG III riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 1999 con la quale è stabilita una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno sul bilancio comunitario, a prezzi 1999, relativa alle iniziative comunitarie 2000-2006, di cui quella riguardante l'Italia, pari complessivamente a 1.172 milioni di euro (meuro), è assegnata per 371 meuro ad EQUAL, per 426 meuro ad INTERREG III, per 267 a LEADER + e per 108 a URBAN;

Considerato che l'indicizzazione fino al 2003 di tali importi, secondo lo specifico tasso indicato nelle richiamate comunicazioni relative agli orientamenti della Commissione europea per le iniziative comunitarie 2000-2006, definisce una nuova ripartizione complessiva di 1.205,486 meuro, di cui 381,600 per EQUAL, 438,171 per INTERREG III, 274,629 per LEADER + e 111,086 meuro per URBAN;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, nonché dall'art. 7 della legge n. 94/1997, che attribuisce fra l'altro al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i poteri di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi comunitari e di interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 262/97 del 18 dicembre 1997 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è individuato come l'amministrazione cui competono le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza anche per ciò che attiene ai programmi di iniziativa comunitaria;

Considerato che l'esigenza di definire il dimensionamento economico dei programmi, nell'attuale fase di elaborazione, richiede la tempestiva determinazione dei tassi di cofinanziamento pubblico nazionale;

Considerato che la partecipazione finanziaria regionale e locale al cofinanziamento nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria è funzionale al maggiore coinvolgimento del territorio a tutte le fasi della programmazione, conformemente ai nuovi orientamenti comunitari;

Considerato che l'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie assegnate ai programmi di iniziativa comunitaria, richiede di massimizzare la partecipazione dei fondi strutturali comunitari nei limiti massimi consentiti dall'art. 29, comma 3, punti *a)* e *b)*, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio;

Ritenuto di porre la quota statale di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Ritenuto che, nel contesto della programmazione in corso, debba essere assicurata alla regione Abruzzo una riserva di risorse a valere sul plafond finanziario assegnato alle iniziative comunitarie 2000-2006, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, e alla luce della posizione negoziale italiana sostenuta in sede comunitaria;

Tenuto conto delle maggiori risorse per 156 meuro attribuite alle iniziative comunitarie a seguito del suddetto negoziato, e pertanto riconducibili al finanzia-

mento dell'iniziativa URBAN II, introdotta successivamente al Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 su sollecitazione del Parlamento europeo, e al riconoscimento delle condizioni di particolare attenzione in favore dell'Abruzzo, oggetto del medesimo negoziato;

Visti gli atti concernenti la negoziazione tra il Governo italiano e la Commissione europea che indicano nelle suddette due finalità la destinazione delle maggiori risorse attribuite;

Esaminata la proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di attribuzione della riserva di risorse in favore dell'Abruzzo, determinata in complessivi 56 meuro, a valere per 19,2 meuro sulla dotazione di INTERREG III, per 12,0 meuro su LEADER +, per 16,7 meuro nell'ambito di EQUAL ed 8 meuro sull'indicizzazione 2004-2006 rinveniente a titolo delle medesime iniziative, fermo restando che la connotazione localistica di URBAN II non consente di costituire alcuna riserva regionale per l'Abruzzo;

Ritenuto che le regioni, le città ed i territori interessati ai programmi di iniziativa comunitaria debbano assicurare la disponibilità della pertinente quota di cofinanziamento, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;

Ritenuto di dover confermare per il periodo di programmazione 2000-2006, le amministrazioni centrali capofila per singolo fondo strutturale;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. I tassi di partecipazione finanziaria per la determinazione degli importi di cofinanziamento pubblico nazionale sono stabiliti, distintamente per iniziativa comunitaria, come segue:

a) programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III:

per le sezioni transfrontaliera e interregionale di cui alla comunicazione n. 1101 del 28 aprile 2000, il 70% della quota pubblica nazionale fa carico al fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% sarà assicurata dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

per i programmi della sezione transnazionale di cui alla predetta comunicazione della Commissione n. 1101 del 28 aprile 2000, la quota di cofinanziamento pubblico nazionale è a totale carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

b) programmi di iniziativa comunitaria URBAN II: il 70% della quota nazionale pubblica fa carico al fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% sarà assicurata dalle città titolari di programmi;

c) programmi di iniziativa comunitaria LEADER +: il 70% della quota nazionale pubblica fa carico al fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% sarà assicurata dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi;

d) programmi di iniziativa comunitaria EQUAL: il 70% della quota nazionale pubblica fa carico al fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% sarà assicurata dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi.

2. Nell'ambito dei 1.172 meuro di fondi strutturali comunitari, complessivamente attribuiti alle iniziative comunitarie, di cui 371 meuro ad EQUAL, 426 meuro ad INTERREG III, 267 a LEADER + e 108 ad URBAN II, è stabilita una riserva di risorse europee in favore della regione Abruzzo per complessivi 56 meuro, pari a 108,431 miliardi di lire, la cui programmazione dovrà avvenire nell'ambito delle Iniziative comunitarie 2000-2006, di cui 19,2 meuro nell'ambito della dotazione di INTERREG III e della rispettiva indicizzazione fino al 2003, 12 meuro nell'ambito di LEADER +, 16,7 meuro nell'ambito di EQUAL e 8 meuro nell'ambito delle medesime iniziative, proporzionalmente al loro peso finanziario, a valere sulle rispettive indicizzazioni 2004-2006.

3. Al fine di assicurare la complementarietà tra le varie forme d'intervento cofinanziate dai fondi strutturali comunitari, nonché la coerenza riguardo alle priorità ed alle strategie definite nelle medesime forme d'intervento, restano confermate le amministrazioni «capofila» per fondo strutturale, già individuate con delibera CIPE n. 262/1997 del 18 dicembre 1997, cui le amministrazioni titolari della gestione delle iniziative e/o dei programmi dovranno rapportarsi:

a) FESR: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Iniziative comunitarie cofinanziate: INTERREG III e URBAN II;

b) FEOGA: Ministero delle politiche agricole e forestali - Iniziativa comunitaria cofinanziata: LEADER +;

c) FSE: Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Iniziativa comunitaria cofinanziata: EQUAL.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 191

00A11427

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO IN LIQUIDAZIONE

DISPOSIZIONE 4 agosto 2000.

Aiuti comunitari al settore della zootecnia - Adempimenti - Modifiche alla deliberazione n. 606/1999. (Disposizione n. 195/2000).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il regolamento CE n. 1663 del 7 luglio 1995 recante norme per il riconoscimento di organismo pagatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985 di approvazione dello statuto-regolamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 di soppressione dell'A.I.M.A., messa in liquidazione della stessa e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Visto l'art. 1, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 165/1999 riguardante la nomina del commissario liquidatore dell'A.I.M.A. ed il successivo art. 12 che individua i compiti attribuiti al citato commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 188 del 15 giugno 2000 che reca disposizioni correttive ed integrative al predetto decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole n. 33617/1096 del 12 luglio 2000, con il quale è stato nominato commissario liquidatore dell'A.I.M.A. il dott. Vincenzo Pilo;

Vista la deliberazione commissariale 30 aprile 1999 n. 606, che dispone in merito agli adempimenti connessi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia;

Visto il regolamento CE n. 1254/1999 del 17 maggio 1999 - relativo all'organizzazione comune nei mercati nel settore delle carni bovine - che introducendo nuovi aiuti nel medesimo settore, ne disciplina, di conseguenza, i relativi adempimenti;

Ritenuto necessario modificare ed integrare, pertanto, la predetta deliberazione n. 606/1999 limitatamente a quanto disposto al punto *C)* della stessa in merito agli adempimenti specifici per le domande PAC zootecnia;

Per le motivazioni espresse in premessa;

Dispone:

Il capoverso *sub C)* della deliberazione 30 aprile 1999, n. 606, viene annullato e sostituito dal seguente:

C) Adempimenti specifici per le domande PAC zootecnia.

Ai fini della presentazione della domanda di premio nel settore della zootecnia deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. *Ovicaprini.*

Premio ai produttori di carni ovi-caprine:

a) copia del registro aziendale.

2. *Bovini e vacche nutrici.*

Premio speciale bovini maschi e di mantenimento vacche nutrici:

a) copia del registro aziendale;

b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio. La copia deve essere effettuata dopo che nell'apposita sezione ovvero con apposito timbro e/o etichetta, sia indicato il numero identificativo della domanda con la quale è stata richiesta l'ammissione a premio degli animali;

c) qualora la resa lattiera per produrre il quantitativo di riferimento sia superiore a quella prevista dalla normativa comunitaria per l'Italia deve essere prodotta attestazione originale di detta resa.

Premio supplementare alle vacche nutrici:

a) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda e dei capi richiesti a premio.

Premio all'estensivizzazione - fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione prevista ai capoversi *sub A)* e *B)* della deliberazione n. 606/1999 - ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densità (2 UBA/ha):

a) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove è ubicata l'azienda;

b) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio;

c) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove è ubicata l'azienda.

3. *Macellazione.*

Premio alla macellazione:

a) originale dell'attestato di macellazione laddove la macellazione è avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo;

b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati verso Paesi terzi;

c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al macello o verso Paesi terzi;

d) copia dell'estratto del registro di stalla aggiornato al momento della presentazione della domanda su supporto cartaceo o su supporto magnetico, corredato, quest'ultimo, dal prospetto riepilogativo dei dati ivi contenuti;

e) copia dei sottoindicati documenti da cui rilevare le informazioni di entrata e di uscita di stalla degli animali oggetto di premio; copia dei passaporti degli animali macellati o estratto dello stato di carico e scarico di bestiame dell'azienda, prodotto e convalidato dal servizio veterinario, competente per territorio di ubicazione dell'azienda: qualora tali informazioni non siano ancora presenti nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, autocertificazione in cui è riportata, analiticamente la situazione di entrata e di uscita dei capi oggetto di domanda di premio ed in cui si dichiara di aver già ottemperato alla regolarizzazione di detti animali presso la ASL competente per territorio di ubicazione dell'azienda;

f) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda e degli animali richiesti a premio. Tale documentazione è necessaria ai fini della richiesta del premio supplementare alle giovenche figlie di vacche nutrici di aziende iscritte ai libri genealogici di razza da carne.

Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il commissario liquidatore: PILO

00A11430

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2000.

Modificazioni ed integrazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 165;

Considerato che è stata data attuazione al comma 1 dell'art. 73 dello statuto;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 15 giugno 2000 circa le modifiche statutarie relative agli articoli 21, 23, 27, 28, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 75 e l'inserimento dell'art. 59-*bis* nello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 4 luglio 2000 con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche agli articoli sopra citati e l'inserimento dell'art. 59-*bis* sopra indicato;

Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti - ufficio I del M.U.R.S.T. prot. n. 2382 del 4 agosto 2000 con la quale è stato comunicato che in relazione alle modifiche proposte non ci sono osservazioni da formulare;

Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, il testo integrale degli articoli dello statuto, indicati in premessa, come di seguito riportati. (Le modifiche ed integrazioni sono in corsivo).

Art. 21.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura di coordinamento dell'attività culturale e di sviluppo dell'Ateneo relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.

2. Nel quadro delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse dalle strutture didattiche e di ricerca, spetta alle facoltà:

a) programmare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione;

b) istituire, anche in concorso con altre facoltà, i corsi di studio, nei limiti della legislazione nazionale vigente;

c) approvare, *sulla base delle* necessità motivatamente espresse dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati, i piani di utilizzo e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori nei diversi corsi di studio, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi e garantire la piena utilizzazione dei propri docenti; *approvare inoltre il conferimento delle supplenze, degli affidamenti e proporre i contratti di insegnamento*;

d) provvedere all'attribuzione ai settori scientifici-disciplinari dei posti disponibili di professore o ricercatore ed alla loro copertura;

e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei consigli di corso di studio e dei consigli dei dipartimenti interessati, i piani pluriennali di sviluppo e avanzare al senato accademico le relative richieste di nuovi posti in organico;

f) proporre le modifiche statutarie;

g) svolgere tutti gli altri compiti ad esse attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 23.

Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei profes-

sori di cui alla lettera *a)* con arrotondamento all'unità intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo (*N.B.*);

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere *a)* e *b);*

d) da tutti i professori ufficiali a contratto con voto consultivo.

2. Il consiglio di facoltà svolge le funzioni previste dall'art. 21. *La destinazione a concorso od a trasferimento dei posti di ruolo per il personale docente e ricercatore, nonché le relative* chiamate, e le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al consiglio di facoltà nella sua composizione più allargata.

3. La durata in carica dei membri eletti e le modalità della loro elezione in seno al consiglio di facoltà sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

4. Nelle facoltà, che hanno un solo consiglio di corso di laurea, il consiglio di facoltà, per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al preside della facoltà.

Art. 27.

Consigli di corso di studio

1. Ad ogni corso di studio è preposto un consiglio che provvede all'organizzazione dell'attività didattica. In particolare il consiglio di corso di studio:

a) propone *annualmente ai consigli di facoltà l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, dopo aver sentito gli interessati, nel rispetto della normativa vigente e assicurando una equa ripartizione dei carichi didattici;*

b) provvede in piena autonomia all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività didattica sotto il profilo sia delle modalità di svolgimento che dei contenuti;

c) approva i piani di studio;

d) costituisce le commissioni di esami di profitto e di diploma;

e) delibera sulle richieste presentate dagli studenti in ordine ai cambiamenti di sede o di percorso di formazione;

f) sperimenta nuove modalità didattiche nei limiti previsti dalla legge;

g) approva la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili, e la trasmette al consiglio di facoltà;

h) presenta proposte ed esprime pareri alle facoltà, relativamente alle loro attribuzioni, ed eventualmente anche ad altri organi accademici;

i) gestisce le disponibilità finanziarie derivanti da assegnazioni dell'Ateneo o delle facoltà e redige annualmente il rendiconto delle spese sostenute;

l) esercita le altre competenze che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nelle facoltà che hanno un solo corso di laurea, il consiglio di facoltà esercita anche le competenze suindicate.

3. I consigli di corso di studio possono utilizzare, in casi di comprovata necessità, esclusivamente per compiti di supporto all'attività didattica ed a titolo gratuito, il personale tecnico e amministrativo laureato dell'area tecnico-scientifica, purché inquadrato al settimo livello o superiore, previa approvazione del consiglio del dipartimento interessato.

Art. 28.

Composizione consigli dei corsi di studio

1. Il consiglio di corso di laurea è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera *a);*

c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a);

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e *c).*

2. I docenti di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano insegnamenti ufficiali in più corsi di studio fanno parte del consiglio degli stessi.

3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono disciplinate in conformità del comma 2 dell'art. 23.

4. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che dura in carica tre anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facoltà.

5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di laurea, appartengono tutti i docenti del corso stesso previsti al precedente comma 1 lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali, le stesse fanno parte di diritto del corso di studio.

(*N.B.)* - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5=1; 0,5 e cifra inferiore=0) varrà in via interpretativa (art. 50 comma 2, lettera r statuto) per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sarà comunque possibile l'arrotondamento all'unità superiore.

La rappresentanza elettiva degli studenti è pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.

6. Le modalità per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai consigli di facoltà che procederanno con le modalità che riterranno più opportune.

8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio che non abbiano raggiunto il termine dell'intera durata del corso, ovvero nel caso in cui non siano attivati annualmente gli interi cicli del corso, è costituito dalla facoltà o dalle facoltà interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del consiglio del corso.

9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino all'istituzione delle classi dei corsi di laurea e alla attuazione della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici dell'Ateneo.

TITOLO III

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 47.

Il rettore

1. Il rettore *è il rappresentante legale* dell'Università *e, coadiuvato dalla giunta, esercita le funzioni di proposta e d'impulso nei confronti degli altri organi di ateneo, al fine dell'attuazione delle loro competenze*; assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione, *salvo quanto previsto per la dirigenza*.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo;

b) vigila sulla corretta attuazione delle delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, impartendo le opportune direttive;

c) vigila sul buon andamento delle strutture dell'Ateneo, garantendo altresì la corretta osservanza della normativa universitaria;

d) esercita l'autorità disciplinare nei limiti e *nelle forme* previsti *dall'ordinamento*;

e) nomina e revoca il direttore amministrativo *ed i dirigenti*, secondo quanto previsto *dagli articoli* 58 *e 59 di questo statuto*;

f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica tre anni *accademici.*

Art. 48.

Elettorato passivo e modalità di elezione del rettore

1. Il rettore viene eletto fra i professori ordinari in ruolo a tempo pieno in servizio. Le candidature sono comunicate al decano e vengono rese pubbliche, con modalità e tempi che verranno stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano convoca entro quaranta giorni le elezioni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni. In tale eventualità il rettore neo eletto assume, all'atto della nomina, la carica, che dura fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta *degli aventi diritto al voto* nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, *con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo*.

Art. 50.

Il senato accademico - competenze

1. Il senato accademico è l'organo collegiale di governo dell'Ateneo ed esercita funzioni di indirizzo e programmazione. *Esercita inoltre le funzioni* di organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività di ricerca e *di* didattica.

2. Il senato accademico esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. In particolare:

a) approva il piano pluriennale di sviluppo *ed* il piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;

b) verifica annualmente, *ricevuta la relazione del nucleo interno di valutazione*, i risultati delle attività *di* didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo, e l'impiego delle relative risorse;

c) determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del personale docente;

d) delibera i criteri direttivi per la determinazione *del fabbisogno* organico e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo;

e) stabilisce *i criteri di ripartizione e di assegnazione delle* risorse finanziarie per la ricerca e la didattica e per i relativi servizi di supporto, *sentite le esigenze delle strutture didattiche e di ricerca*;

f) approva i regolamenti *di* Ateneo;

g) approva gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;

h) stabilisce i criteri direttivi *e le procedure* per la stipula di convenzioni, contratti e accordi di cui all'art. 16;

i) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal consiglio degli studenti;

l) delibera *sui criteri di* utilizzazione dei locali destinati alle strutture dell'Ateneo;

m) delibera sulla costituzione e sulla modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;

n) determina l'importo ed i criteri di ripartizione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca, *nei limiti consentiti dalla legislazione vigente*;

o) stabilisce esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;

p) approva il conferimento delle lauree ad honorem, su *proposta* del consiglio di facoltà;

q) delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti, su richiesta delle strutture interessate;

r) esprime parere sulla nomina e la revoca del direttore amministrativo e sull'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

3. Il senato accademico *determina le linee programmatiche per la predisposizione del* bilancio *di previsione* annuale e *del bilancio* pluriennale dell'Ateneo *e su questi* esprime parere *di conformità; esprime altresì parere sugli impieghi degli eventuali avanzi di amministrazione.*

4. Il senato accademico *esercita ogni altra attribuzione che non sia espressamente conferita agli altri organi dell'ateneo.*

Art. 51.

Il senato accademico - composizione

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) i presidi, in rappresentanza delle facoltà;

c) un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori, per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato A1), eletti secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ad esclusione delle competenze di cui ai punti *b), c)* e *p)* dell'art. 50, comma 2;

e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a), b) c) e d), designata dal consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze di cui alle lettere *a), b), f), i), l), m),* per quel che riguarda le strutture didattiche, *n) e o)* dell'art. 50, comma 2.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del senato accademico e può esprimere pareri.

2. Rappresentanti della regione, delle province e dei comuni capoluogo e di altri comuni eventualmente interessati sono invitati alle sedute del senato accademico relative alla determinazione dei piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario designato dal rettore.

4. I membri elettivi o designati durano in carica tre anni.

5. Il senato accademico si articola in commissioni con compiti istruttori e referenti secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il senato accademico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo.

7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 52.

Il consiglio di amministrazione - competenze

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, su parere *conforme* del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Ateneo, *e può non conformarsi al parere del senato con delibera motivata ed a maggioranza dei due terzi dei suoi membri*;

b) approva *gli assestamenti di bilancio ed* il conto consuntivo;

c) approva *la dotazione organica* del personale tecnico e amministrativo, *tenuto conto dei criteri stabiliti dal senato accademico;*

d) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell'art. 16 comma 2, che comportino variazioni a carico del bilancio dell'Ateneo;

e) esprime pareri obbligatori su:

piano pluriennale di sviluppo;

piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;

regolamenti di cui al successivo art. 74;

tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca;

esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate;

nomina e revoca del direttore amministrativo e attribuzione e revoca degli incarichi ai dirigenti.

3. Il consiglio di amministrazione verifica la copertura finanziaria delle delibere del senato accademico che comportano oneri a carico del bilancio.

Art. 53.

Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) tre rappresentanti dei professori di prima fascia;

c) tre rappresentanti dei professori di seconda fascia;

d) tre rappresentanti dei ricercatori eletti tra i ricercatori confermati;

e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti, designati dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti;

g) un rappresentante della regione dell'Umbria e un rappresentante del comune di Perugia;

h) il direttore amministrativo *con voto consultivo.*

2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti.

3. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni i rappresentanti designati dai soggetti e dagli enti finanziatori dell'Università secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 57.

Amministrazione centrale dell'Ateneo

1. L'amministrazione centrale è costituita dalla direzione amministrativa e dai suoi uffici, dalle ripartizioni e dai loro uffici, in conformità alla *dotazione* organica deliberata dal consiglio di amministrazione e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il direttore amministrativo ed i dirigenti preposti alle varie ripartizioni sono responsabili dell'attività amministrativa di gestione dell'ateneo, salvo quanto previsto nell'articolo 59-*bis.*

3. Il regolamento generale di ateneo detta criteri e procedure per garantire l'unitarietà dell'attività amministrativa di gestione.

Art. 58.

Direttore amministrativo

1. *Il direttore amministrativo, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'università, sovraintende all'attività di gestione dell'amministrazione centrale secondo le direttive impartite dal rettore. A tal fine (a) dirige, coordina e controlla l'attività di gestione dei dirigenti dell'amministrazione centrale, specificando gli obiettivi che essi debbono perseguire ed attribuendo le corrispondenti risorse umane, finanziarie e materiali; ;(b) approva il documento dei piani di gestione, con il quale entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio sono definiti gli obiettivi da perseguire con l'attività di gestione.*

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito ad un dirigente dell'amministrazione universitaria, *di altra pubblica amministrazione od anche ad estraneo alle amministrazioni pubbliche*, che abbia i requisiti di legge *e che sia in possesso di diploma di laurea, previo avviso di disponibilità e visti i curricula professionali.*

3. *Il direttore amministrativo è nominato e revocato dal rettore, sentiti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.* L'incarico ha durata *non superiore a quella del mandato del rettore* e può essere rinnovato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato, approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, e stipulato dal rettore.

5. Il direttore amministrativo, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Il rettore, *sentito* il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, *può designare* un direttore vicario che svolge le funzioni del direttore amministrativo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 59.

Dirigenti dell'amministrazione centrale

1. *Ai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.*

2. *Il conferimento e la* revoca *degli incarichi dirigenziali, di cui al comma 1, spetta al rettore*, su proposta del direttore amministrativo, *sentiti i pareri di cui agli articoli 50 comma 2, lettera r), e 52 comma 2, lettera e), nel rispetto dei criteri generali e della procedura stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e della dirigenza.*

3. Il *rettore, sentito il* direttore amministrativo, in casi di indefettibile e comprovata necessità, può attribuire incarichi temporanei, della durata massima di due anni, a soggetti esterni in possesso di *elevata qualificazione professionale*, con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.

Art. 59-bis

Funzioni dirigenziali nelle strutture

1. *Nei dipartimenti, nei centri di servizio e nei centri di ricerca, gli atti di gestione competono al segretario amministrativo, fatte salve le attribuzioni del direttore in materia di ricerca e di insegnamento.*

Art. 75.

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, *detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento.*

2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. *Per le deliberazioni che riguardano la proposta o l'approvazione di regolamenti e l'assegnazione di posti di organico o di risorse, la maggioranza di cui al precedente comma dovrà essere di almeno un terzo degli aventi diritto. Per l'approvazione dei bilanci è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto.*

Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Perugia, 7 agosto 2000

Il rettore: CALZONI

00A11428

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000), **coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2000, n. 228** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modificazioni apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

2. Al personale di cui al comma 1 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies,* comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali *fissi e mobili, nonché per gli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita* a favore dei contingenti *italiani* impiegati nell'area balcanica.

Riferimenti normativi:

Comma 1 - Il decreto legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n.44, recante: «Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1:

«Art. 2 *(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace).* — 1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000».

Comma 2 - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante: «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

Comma 3 - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante: «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si riporta il testo dell'art. 1, comma 3:

«3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive moficazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77».

— Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante: «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies*:

«Art. 3-*bis* — 1-2. *(Omissis)*.

3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei termini temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni».

«Art. 3-*quater* — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998. n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 3-*quinquies* — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428».

«Art. 3-*sexies* — 1. *(Omissis)*.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 3-*septies* — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies*, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174».

— Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-*bis*:

«2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2-*bis*. Al medesimo personale di cui ai comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al commna 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

Art. 2.

Forze di completamento

1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo

di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

Riferimenti normativi:

Comma 2 - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 2, comma 3:

«Art. 2 *(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente)*. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7».

Comma 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997; si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*:

«2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) *(Omissis)*;

b) d'autorità:

1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;

3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) d'ufficio:

1) per perdita del grado;

2) per condanna penale per delitti non colposi;

3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma».

Art. 3.

Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio

1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Comma 1 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero del tesoro».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A11315

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. **1053783.**

Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'Ance
Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alle ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133 al decreto ministeriale n. 527/1995, concernente il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 (di seguito chiamato «regolamento»), si ricorda che alcune di esse, richiamate dall'art. 15, comma 1 dello stesso decreto ministeriale n. 133/2000, si applicano anche alle domande agevolate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale medesimo per le quali le imprese beneficiarie, a tale data, non hanno ancora trasmesso la documentazione finale di spesa.

Al fine di consentire una più agevole lettura della norma richiamata ed il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti, si esplicitano di seguito le disposizioni interessate:

integrazione dell'art. 6, comma 10, del regolamento: l'impresa deve trasmettere alla società di leasing, contestualmente all'invio alla banca concessionaria, copia della comunicazione concernente la data di ultimazione del programma;

integrazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c)* del regolamento: al fine della verifica che l'impresa abbia maturato, alla data di disponibilità dell'ultima quota di agevolazioni, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;

integrazione dell'art. 8, comma 1, lettera *d)* del regolamento: per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di quarantotto mesi per l'ultimazione del programma decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, commercio e artigianato relativo agli esiti di detta notifica;

modifica ed integrazione dell'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento: la documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 9, comma 3 del regolamento stesso non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara e non sommaria descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite;

sostituzione dei commi 8 e 9 e soppressione del comma 10, dell'art. 9 del regolamento e conseguenti modifiche di cui all'art. 10, commi 1 e 4 (limitatamente alla prima modifica di ciascuno dei due commi) del regolamento medesimo: ai fini del decreto di concessione definitivo, le banche concessionarie, per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, trasmettono al Ministero dell'industria la relazione finale del programma e le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6 del regolamento, trattenendo la documentazione finale di spesa;

modifiche di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento: la banca concessionaria effettua ciascuna erogazione all'impresa, sussistendone le condizioni, dopo aver richiesto la relativa somma al Ministero, ovvero richiede (e non recupera) all'impresa medesima le eventuali somme erogate e non dovute e le relative maggiorazioni;

introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 11 del regolamento: ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, le imprese beneficiarie, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, invia periodicamente alla banca, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una dichiarazione attestante, tra l'altro, lo stato d'avanzamento raggiunto dal programma e i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori.

Il direttore generale: SAPPINO

00A11429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Carmignano di Brenta

Con decreto n. 60325 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, il terreno sito in comune di Carmignano di Brenta (Padova) censito nel catasto del comune di Carmignano di Brenta, al foglio 13, mappali 1422, 1432 e 1424, della superficie complessiva di mq 340, non più utile ai fini della bonifica.

00A11431

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Montefalcone

Con decreto n. 60327 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, il terreno sito in comune di Montefalcone (Gorizia), censito nel N.C.T. di Montefalcone - particella: 601/266 di mq 410, 601/267 di mq 820 e 601/545 di mq 280 per complessivi mq 1510, non più utile ai fini della bonifica.

00A11432

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vò

Con decreto n. 60326 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, il terreno sito in comune di Vò (Padova), censito nel N.C.T. dello stesso comune al foglio 10, mappali 705 (ex 35½) e 706 (ex 36½), rispettivamente di mq 361 e mq 578 pari a complessivi mq 939, non più utile ai fini della bonifica.

00A11433

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata università sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P01C - Economia pubblica;

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, lo stipendio a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 19990, n. 341;

l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

00A11436-11437

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651193/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 9 3 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77